

COMUNE DI MONTEBELLO DI BERTONA

UFFICIO TRIBUTI

Imposta Municipale propria (IMU) e Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) -Versamento II rata

Il Funzionario designato per la gestione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e della Tassa Sui Servizi Indivisibili (TASI):

Vista la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni che ha istituito la I.U.C., articolata nelle tre componenti IMU, TASI e TARI;

Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 380, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni;

INFORMA:

VERSAMENTI IMU PER L'ANNO 2015

Entro il 16 dicembre 2015 deve essere effettuato il versamento della II rata d'imposta per l'anno 2015. L'imposta, che grava sui fabbricati, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli è a carico: del proprietario o titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione; del superficiario; dell'enfiteuta; del locatario finanziario; del concessionario nel caso di concessione su aree demaniali. **Sono escluse le abitazioni principali e quelle ad esse assimilate e le loro pertinenze**, purché non accatastate in categoria A/1, A/8 e A/9. **Sono altresì esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale e terreni agricoli.**

L'imposta deve essere versata per l'anno in corso in due rate: la prima rata entro il 16 giugno; la seconda rata entro il 16 dicembre.

L'imposta dovuta è calcolata applicando le seguenti aliquote approvate con DCC n. 9 del 18.08.2015.

- **0,60 per cento, per le abitazioni principali incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze;**
- **1,06 per cento per gli altri fabbricati, o le aree edificabili e i terreni;**
- **1,06 per cento, per i fabbricati del gruppo "D" il cui provento è a favore dello Stato per l'importo corrispondente all'aliquota dello 0,76 %.** Questo Comune ha approvato a proprio favore l'aliquota nella misura dello 0,30%.

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. È considerata abitazione principale una sola unità immobiliare posseduta da cittadini iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. **All'imposta dovuta è decurtata la detrazione pari a € 200,00**, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. MODALITÀ DI VERSAMENTO: Il pagamento del tributo è effettuato mediante il modello F24 ed F24 semplificato, utilizzando i codici tributo previsti con risoluzione ministeriale n. 35/2012 e n. 53/2012 così come modificati con risoluzione n. 33/2013.

VERSAMENTI DELLA TASI PER L'ANNO 2015

Entro il 16 dicembre 2015 deve essere effettuato il versamento della II rata per l'anno 2015. La tassa, che grava sui fabbricati e sulle aree fabbricabili è a carico: del proprietario o titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione; del superficiario; dell'enfiteuta; del locatario finanziario; del concessionario nel caso di concessione su aree demaniali e qualora non vi sia conduzione diretta, anche dall'utilizzatore, ad esclusione delle locazioni di durata inferiore a sei mesi. L'imposta deve essere versata per l'anno in corso in due rate: la prima rata entro il 16 giugno, la seconda rata entro il 16 dicembre.

Con delibera di Consiglio Comunale n° 11 del 19/08/2015, sono state approvate le seguenti aliquote per l'anno 2015, da applicare per calcolare l'imposta dovuta:

- **Abitazione principale, fabbricati assimilati e pertinenze**
(con esclusione dei fabbricati A/1, A/8 e A/9) **2 ‰ per mille**

• Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

• **Si rammenta che i fabbricati rurali strumentali e i terreni agricoli sono esclusi dalla TASI.**

MODALITÀ DI VERSAMENTO: Il pagamento del tributo è effettuato mediante il modello F24 ed F24 semplificato, utilizzando i codici tributo previsti con risoluzione ministeriale n.46/2014.

Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi agli uffici comunali Tel. 085 8286130

Montebello di Bertona, 1 dicembre 2015



Il Funzionario Responsabile

Francesco Cinto